

## Trattati dell'OMPI

(adottati dalla Conferenza diplomatica il 20 dicembre 1996)

PREAMBOLO. Le Parti contraenti,

Desiderose di sviluppare e di assicurare la protezione dei diritti degli autori sulle loro opere letterarie ed artistiche nel modo più efficace ed uniforme possibile,

Riconoscendo la necessità di adottare nuove regole internazionali e di precisare l'interpretazione di alcune delle regole vigenti per dare risposte adeguate alle questioni poste dall'evoluzione constatata nei settori economici, sociali, culturali e tecnici,

Riconoscendo che l'evoluzione e la convergenza delle tecniche dell'informazione e della comunicazione hanno un'incidenza notevole sulla creazione e sull'utilizzazione delle opere letterarie ed artistiche,

Sottolineando l'importanza straordinaria che riveste la protezione del diritto d'autore per l'incoraggiamento della creazione letteraria ed artistica,

Riconoscendo la necessità di mantenere un equilibrio tra i diritti degli autori e l'interesse pubblico generale, soprattutto in materia di insegnamento, di ricerca e di accesso all'informazione, così come risulta dalla Convenzione di Berna,

Hanno convenuto quanto segue:

### **Articolo 1.**

#### ***Rapporti con la Convenzione di Berna.***

1. Il presente Trattato costituisce una disposizione particolare ai sensi dell'articolo 20 della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, per quanto concerne le Parti contraenti che siano Paesi membri dell'Unione istituita da questa Convenzione. Questo Trattato non ha alcun legame con trattati diversi dalla Convenzione di Berna e si applica facendo salvi i diritti e gli obblighi derivanti da tutti gli altri trattati.

2. Nessuna disposizione del presente Trattato costituisce deroga agli obblighi reciproci delle Parti contraenti derivanti dalla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche.

3. Nel presente Trattato, per «Convenzione di Berna» si intende l'Atto di Parigi del 24 luglio 1971 della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche.

4. Le Parti contraenti devono conformarsi agli Articoli 1 - 21 ed all'allegato della Convenzione di Berna.

### **Articolo 2.**

#### **Estensione della protezione del diritto d'autore**

La protezione del diritto di autore si estende alle espressioni e non alle idee, alle procedure, ai metodi di funzionamento ed ai concetti matematici in quanto tali.

### **Articolo 3.** **Applicazione degli Articoli 2 - 6 della Convenzione di Berna**

Le parti contraenti applicano *mutatis mutandis* le disposizioni degli Articoli 2 - 6 della Convenzione di Berna nel quadro della tutela prevista dal presente Trattato.

### **Articolo 4.** **Programmi di computer**

I programmi di computer sono protetti in quanto opere letterarie ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di Berna. La protezione prevista si applica ai programmi di computer indipendentemente dal loro modo o dalla forma di espressione.

### **Articolo 5** **Compilazione dei dati, Banche dati**

Le compilazioni, sotto qualsiasi forma, di dati o di altri elementi che, per la scelta o la disposizione delle materie, costituiscano creazioni intellettuali, sono tutelate in quanto tali. Questa tutela non si estende ai dati od agli elementi stessi e sono fatti salvi tutti i diritti d'autore esistenti sui dati o sugli elementi contenuti nella compilazione.

### **Articolo 6** **Diritto di distribuzione**

1. Gli autori di opere letterarie ed artistiche godono del diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell'originale e degli esemplari delle loro opere attraverso la vendita o qualsiasi altro trasferimento di proprietà.

2. Nessuna disposizione del presente Trattato pregiudica la facoltà che hanno le Parti contraenti di determinare le condizioni eventuali in cui l'esaurimento del diritto previsto al capoverso 1) si applica dopo la prima vendita od altre operazioni di trasferimento di proprietà dell'originale o di un esemplare dell'opera, effettuate con l'autorizzazione dell'autore.

### **Articolo 7** **Diritto di noleggio**

1. Gli autori  
i) di programmi di computer,  
ii) di opere cinematografiche, e  
iii) di opere incorporate nei fonogrammi così come vengono definite nelle legislazioni delle Parti contraenti

godono del diritto esclusivo di autorizzare il noleggio al pubblico, ai fini commerciali, dell'originale o degli esemplari delle loro opere.

2. Il capoverso 1) non è applicabile,  
i) ai programmi di computer, qualora il programma stesso non sia l'oggetto essenziale del noleggio e,

ii) alle opere cinematografiche, a meno che il noleggio non sia volto alla realizzazione largamente diffusa di esemplari di queste opere, tale da compromettere in modo sostanziale il diritto esclusivo di riproduzione.

3. Fatte salve le disposizioni del capoverso 1), una Parte contraente che applicava al 15 aprile 1994, e continua ad applicare, un sistema di equo compenso degli autori per il noleggio di esemplari delle loro opere incorporate nei fonogrammi può mantenere questo sistema, purché il noleggio ai fini commerciali delle opere incorporate nei fonogrammi non leda in modo sostanziale il diritto esclusivo di riproduzione degli autori.

### **Articolo 8**

#### **Diritto di comunicazione al pubblico**

Fatte salve le disposizioni degli articoli 11. 1) 2°), 11 bis. 1) 1°) et 2°), 11 ter. 1) 2°), 14. 1) 2°) et 14 bis. 1) della Convenzione di Berna, gli autori di opere letterarie ed artistiche godono del diritto esclusivo di autorizzare qualsiasi comunicazione al pubblico delle loro opere, per filo o senza filo, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in modo che chiunque possa avervi accesso, in modo individualizzato, dal luogo e nel momento in cui lo desidera.

### **Articolo 9**

#### **Durata della protezione delle opere fotografiche**

Per quanto concerne le opere fotografiche, le Parti contraenti non applicano le disposizioni dell'articolo 7. 4) della Convenzione di Berna.

### **Articolo 10**

#### **Limitazioni ed eccezioni**

1. Le parti contraenti possono prevedere, nelle loro legislazioni, limitazioni o eccezioni ai diritti conferiti agli autori di opere letterarie ed artistiche in virtù del presente Trattato, in alcuni casi particolari nei quali non sia stato leso il normale sfruttamento dell'opera e non si rechi ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi dell'autore.

2. Nell'applicazione della Convenzione di Berna, le Parti contraenti devono ridurre tutte le limitazioni o eccezioni relative ai diritti previsti nella detta Convenzione a determinati casi particolari in cui non sia stato leso il normale sfruttamento dell'opera né si rechi ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi dell'autore.

### **Articolo 11**

#### **Obblighi relativi alle misure tecniche**

Le Parti contraenti devono prevedere una protezione giuridica appropriata e sanzioni giuridiche efficaci contro la neutralizzazione di efficaci misure tecniche adottate dagli autori nel quadro dell'esercizio dei loro diritti in virtù del presente Trattato, che limitino il compimento, nei riguardi delle loro opere, di atti che non sono stati autorizzati dagli autori o consentiti dalla legge.

## **Articolo 12**

### **Obblighi relativi all'informazione sul regime dei diritti**

1. Le Parti contraenti devono prevedere sanzioni giuridiche adeguate ed efficaci contro tutti coloro che compiono uno degli atti seguenti, essendo a conoscenza ovvero, per quanto riguarda le sanzioni civili, avendo ragioni valide di ritenere che tale atto provochi, permetta, faciliti o dissimuli una violazione al diritto previsto dal presente Trattato o dalla Convenzione di Berna:

i) sopprimere o modificare, senza esserne autorizzato, informazioni relative al regime dei diritti presentate in forma elettronica;

ii) distribuire, importare ai fini della loro distribuzione, radiodiffondere o comunicare al pubblico, senza esserne autorizzato, opere od esemplari di opere, essendo a conoscenza del fatto che le informazioni relative al regime dei diritti presentate in forma elettronica, sono state soppresse o modificate senza autorizzazione.

2. Nel presente articolo, con l'espressione «informazioni sul regime dei diritti», si intende definire le informazioni che consentono di identificare l'opera, l'autore dell'opera, il titolare di qualsiasi diritto sull'opera e le informazioni sulle condizioni e modalità di utilizzazione dell'opera e qualsiasi numero o codice che rappresenti tali informazioni, nel caso in cui uno qualsiasi di questi elementi di informazione sia unito all'esemplare di un'opera o appaia in relazione alla comunicazione di un'opera al pubblico.

## **Articolo 13**

### **Applicazione temporale**

Le Parti contraenti applicano le disposizioni dell'articolo 18 della Convenzione di Berna all'insieme della protezione prevista nel presente Trattato.

## **Articolo 14**

### **Disposizioni relative al sistema sanzionatorio**

1. Le Parti contraenti si impegnano ad adottare, in conformità con il loro sistema giuridico, le misure necessarie ad assicurare l'applicazione del presente Trattato.

2. Le Parti contraenti faranno in modo che la loro legislazione preveda procedure volte a far rispettare i diritti previsti del presente Trattato, in modo da consentire un'efficace azione contro ogni atto che leda questi diritti, ivi comprese le misure volte a prevenire rapidamente qualsiasi violazione e ad evitare ogni ulteriore violazione.

## **Articolo 15**

### **Assemblea**

1. a) Le Parti contraenti costituiscono un'assemblea.

b) Ogni Parte contraente è rappresentata da un delegato, che può essere assistito da supplenti, da consiglieri e da esperti.

c) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico della Parte contraente che l'ha designata. L'Assemblea può richiedere all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (qui di seguito denominata «OMPI») di concedere un aiuto finanziario per

agevolare la partecipazione di delegazioni per le Parti contraenti che sono considerate paesi in via di sviluppo, conformemente alle pratiche stabilite dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite o che sono paesi in transizione verso un'economia di mercato.

2. a) L'Assemblea tratta le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo del presente Trattato così come la sua applicazione ed il suo funzionamento.

b) L'Assemblea assume il ruolo attribuitole ai sensi dell'articolo 17. 2 ed esamina la possibilità di autorizzare alcune organizzazioni intergovernative ed aderire al presente Trattato.

c) L'Assemblea decide la convocazione di ogni conferenza diplomatica di revisione del presente Trattato ed impartisce le istruzioni necessarie al Direttore Generale dell'OMPI per la preparazione di tali conferenze.

3. a) Ciascuna Parte contraente, se Stato, dispone di un voto e vota unicamente a proprio nome.

b) Tutte le parti contraenti, se organizzazioni intergovernative, possono partecipare al voto, al posto degli Stati membri, con un numero di voti uguali al numero degli Stati membri che aderiscono al presente Trattato. Nessuna organizzazione intergovernativa partecipa al voto se uno degli Stati membri esercita il proprio diritto di voto e viceversa.

4. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria ogni due anni su convocazione del Direttore Generale dell'OMPI.

5. L'Assemblea stabilisce il suo regolamento interno, anche in relazione alla sua convocazione in sessione straordinaria, le regole relative al *quorum* e, conformemente alle disposizioni del presente Trattato, la maggioranza richiesta per i diversi tipi di deliberazioni.

## **Articolo 16**

### **Ufficio internazionale**

L'Ufficio internazionale dell'OMPI assolve i compiti amministrativi concernenti il Trattato.

## **Articolo 17**

### **Condizioni da assolvere per aderire al Trattato.**

1. Ogni Stato membro dell'OMPI può aderire al presente Trattato.

2. L'Assemblea può decidere di autorizzare l'adesione al presente Trattato di ogni organizzazione intergovernativa che dichiari di averne competenza e disponga di una legislazione propria che vincoli tutti i suoi Stati membri, in relazione alle questioni regolate dal presente Trattato e che sia stata debitamente autorizzata, conformemente alle sue procedure interne, ad aderire al presente Trattato.

3. La Comunità Europea, avendo reso la dichiarazione di cui al capoverso precedente in occasione della conferenza diplomatica che ha adottato il presente Trattato, può aderire al presente Trattato.

## **Articolo 18**

### **Diritti ed obblighi derivanti dal Trattato**

A meno che il presente Trattato non preveda un'espressa diversa disposizione, ogni

Parte contraente gode di tutti i diritti e si assume tutti gli obblighi derivanti dal presente Trattato.

### **Articolo 19** **Firma del Trattato**

Il presente Trattato è aperto alla firma fino al 31 dicembre 1997 e può essere firmato da ogni Stato membro dell'OMPI e della Comunità Europea.

### **Articolo 20** **Entrata in vigore del Trattato**

Il presente Trattato entra in vigore tre mesi dopo il deposito, da parte degli Stati, di 30 strumenti di ratifica o di adesione presso il Direttore Generale dell'OMPI.

### **Articolo 21** **Data dell'entrata in vigore degli obblighi derivanti dal Trattato**

Il presente Trattato vincola:

- i) i 30 Stati di cui all'articolo 20, a partire dalla data in cui il presente Trattato è entrato in vigore;
- ii) tutti gli altri Stati, dopo tre mesi dalla data in cui lo Stato ha depositato il suo strumento presso il Direttore Generale dell'OMPI;
- iii) la Comunità Europea, dopo tre mesi dal deposito dello strumento di ratifica o di adesione, se tale strumento è stato depositato dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, conformemente all'articolo 20, o dopo tre mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, se tale strumento è stato depositato prima dell'entrata in vigore del presente Trattato;
- iv) ogni altra organizzazione intergovernativa autorizzata ad aderire al presente Trattato, dopo tre mesi dal deposito del suo strumento di adesione.

### **Articolo 22** **Esclusione delle riserve al Trattato**

Non è ammessa alcuna riserva al presente Trattato.

### **Articolo 23** **Denuncia del Trattato**

Ogni Parte contraente può denunciare il presente Trattato con comunicazione indirizzata al Direttore Generale dell'OMPI. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui la notifica è pervenuta al Direttore Generale.

## **Articolo 24**

### **Lingue del Trattato**

1. Il presente Trattato è firmato in un unico esemplare originale in lingua francese, inglese, araba, cinese, spagnola e russa e tutte queste versioni fanno ugualmente fede.

2. Un testo ufficiale in lingua diversa da quelle indicate al capoverso 1) è disposto dal Direttore Generale dell'OMPI su richiesta di una parte interessata, previa consultazione di tutte le parti interessate. Ai fini del presente capoverso per «parte interessata», si intende ogni Stato membro dell'OMPI la cui lingua ufficiale, od una delle lingue ufficiali, è in questione, così come la Comunità Europea, e tutte le altre organizzazioni intergovernative che possono aderire al presente Trattato, se è in questione una delle loro lingue ufficiali.

## **Articolo 25**

### **Depositari**

Il Direttore Generale dell'OMPI è depositario del presente Trattato.

**Dichiarazioni congiunte concernenti il Trattato dell'OMPI sul diritto d'autore  
(adottate dalla Conferenza diplomatica il 20 dicembre 1996)**

**Articolo 1.4).** - Il diritto di riproduzione enunciato nell'Articolo 9 della Convenzione di Berna e le deroghe ad esso relative si applicano, in ogni loro parte, nell'ambiente digitale, in particolare all'utilizzo delle opere in forma digitale. Resta inteso che la memorizzazione in forma digitale su supporto elettronico di un'opera tutelata costituisce una riproduzione ai sensi dell'Articolo 9 della Convenzione di Berna.

**Articolo 3.** - Resta inteso che, ai fini dell'Articolo 3 del presente Trattato, l'espressione «Paesi dell'Unione» riportata negli Articoli da 2 a 6 della Convenzione di Berna indica una Parte contraente del presente Trattato in relazione all'applicazione di detti articoli della Convenzione di Berna alla protezione prevista nel presente Trattato. Resta inoltre inteso che l'espressione «Paese estraneo all'Unione» riportata in detti articoli della Convenzione di Berna designa, nelle stesse circostanze, un paese che non è Parte contraente del presente Trattato e le parole «la presente Convenzione» riportate negli Articoli 2.8), 2bis. 2), 3, 4 e 5 della Convenzione di Berna designano la Convenzione di Berna ed il presente Trattato. Infine, resta inteso che negli Articoli da 3 a 6 della Convenzione quando detti articoli sono applicati al presente Trattato in relazione ad un'organizzazione intergovernativa che sia Parte contraente del presente Trattato, le parole «cittadino di un Paese dell'Unione» designano un soggetto cittadino di un Paese membro di detta organizzazione.

**Articolo 4.** - La portata della protezione prevista per i programmi di computer ai sensi dell'Articolo 4 del presente Trattato, tenuto conto dell'Articolo 2 è compatibile con l'Articolo 2 della Convenzione di Berna e concorda con le relative disposizioni dell'Accordo ADPIC.

**Articolo 5** - La portata della protezione prevista per le compilazioni di dati (banche dati) ai sensi dell'Articolo 5 del presente Trattato, tenuto conto dell'Articolo 2, è compatibile con l'Articolo 2 della Convenzione di Berna e concorda con le relative disposizioni dell'Accordo ADPIC.

**Articoli 6 e 7.** - Ai fini di detti articoli, le espressioni «copie» ed «originale e copie», nel contesto del diritto di distribuzione e del diritto di noleggio previsti dai predetti articoli, designano esclusivamente le copie fissate che possono essere messe in circolazione come oggetti tangibili.

**Articolo 7.** - Resta inteso che l'obbligo previsto dall'Articolo 7. 1) non impone ad una Parte contraente di prevedere un diritto esclusivo di noleggio a fini commerciali per gli autori che, in virtù della legislazione di detta Parte contraente, non godano di diritti sui fonogrammi. Resta inteso che questo obbligo è compatibile con l'Articolo 14. 4) dell'Accordo ADPIC.

**Articolo 8.** - Resta inteso che la semplice fornitura di impianti destinata a consentire o a realizzare una comunicazione non costituisce comunicazione al pubblico ai sensi del presente Trattato o della Convenzione di Berna. Resta altresì inteso che niente, nell'Articolo 8, vieta ad una Parte contraente di applicare l'Articolo 11 bis. 2).



**Articolo 10.** - Resta inteso che le disposizioni dell'Articolo 10 consentono alle Parti contraenti di mantenere e di estendere adeguatamente, in ambiente digitale, le limitazioni e le deroghe previste nelle loro legislazioni nazionali che siano state considerate accettabili in virtù della Convenzione di Berna. Allo stesso modo, queste disposizioni devono essere interpretate come disposizioni che consentono alle Parti contraenti di concepire nuove eccezioni e limitazioni appropriate nell'ambiente delle reti digitali.

Resta altresì inteso che l'Articolo 10. 2 non riduce né estende il campo d'applicazione delle limitazioni e delle eccezioni consentite dalla Convenzione di Berna.

**Articolo 12.** - Resta inteso che l'espressione «pregiudizio ad un diritto previsto dal presente Trattato o dalla Convenzione di Berna» comprende sia i diritti esclusivi sia i diritti a compenso.

Resta altresì inteso che le Parti contraenti non si baseranno su detto articolo per concepire o porre in essere un regime di diritti che abbia l'effetto di imporre formalità non consentite in virtù della Convenzione di Berna o del presente Trattato, vietando la libera circolazione delle merci o impedendo il godimento dei diritti riconosciuti dal presente Trattato.

**Trattato dell'OMPI sulle interpretazioni e le esecuzioni  
e sui fonogrammi  
(adottato dalla Conferenza diplomatica il 20 dicembre 1966)**

*Preambolo* - Le Parti contraenti,

Desiderose di sviluppare e di assicurare la protezione dei diritti degli artisti interpreti od esecutori e dei produttori di fonogrammi nel modo più efficace ed uniforme possibile,

Riconoscendo la necessità di adottare nuove regole internazionali per dare risposte adeguate alle questioni poste dall'evoluzione constatata nei settori economici, sociali, culturali e tecnici,

Riconoscendo che l'evoluzione e la convergenza delle tecniche dell'informazione e della comunicazione hanno un'incidenza notevole sulla creazione e sull'utilizzo delle interpretazioni o esecuzioni e dei fonogrammi,

Riconoscendo la necessità di mantenere un equilibrio tra i diritti degli artisti interpreti od esecutori e dei produttori di fonogrammi e l'interesse pubblico generale soprattutto in materia d'insegnamento, di ricerca e di accesso all'informazione,

Hanno convenuto quanto segue:

**Capitolo I  
Disposizioni generali**

**Articolo 1 - Rapporti con le altre convenzioni.**

1. Nessuna disposizione del presente Trattato costituisce deroga agli obblighi reciproci delle Parti contraenti derivanti dalla Convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti od esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione stipulata a Roma il 26 ottobre 1961 (di seguito «Convenzione di Roma»).

2. La protezione prevista dal presente Trattato non modifica e non pregiudica in alcun modo la protezione del diritto d'autore sulle opere letterarie ed artistiche. Di conseguenza, nessuna disposizione del presente Trattato può essere interpretata come recante pregiudizio a detta protezione.

3. Il presente Trattato non ha alcun vincolo con altri trattati e si applica fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti da tutti gli altri trattati.

**Articolo 2 - Definizioni.**

Ai fini del presente Trattato:

a) per «artisti interpreti o esecutori» si intendono gli autori, cantanti, ballerini ed altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano, presentano, interpretano o eseguono in ogni altro modo opere letterarie od artistiche o espressioni del folklore;

b) per «fonogramma» si intende la fissazione dei suoni provenienti da un'interpretazione o esecuzione o da altri suoni ovvero da una rappresentazione di suoni diversa dalla forma di una fissazione incorporata in un'opera cinematografica o in altra opera audiovisiva;

c) per «fissazione» si intende l'incorporazione di suoni o di rappresentazioni di essi in un supporto che consenta di ascoltarli, di riprodurli o di comunicarli con l'aiuto di un dispositivo;

d) per «produttore di un fonogramma» si intende la persona fisica o giuridica che prende iniziativa e si assume la responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti

da un'interpretazione od esecuzione o da altri suoni ovvero dalle rappresentazioni di suoni;

e) per «pubblicazione» di un'interpretazione o esecuzione fissata o di un fonogramma si intende la messa a disposizione del pubblico di esemplari dell'interpretazione o esecuzione fissata o di esemplari del fonogramma con il consenso del titolare dei diritti ed a condizione che le copie o gli esemplari siano messi a disposizione del pubblico in quantità sufficienti;

f) per «radiodiffusione» si intende la trasmissione senza filo di suoni o di immagini e suoni, o delle rappresentazioni di essi, ai fini della loro ricezione da parte del pubblico; il termine designa anche una trasmissione di questa natura effettuata per satellite; la trasmissione di segnali crittati è assimilata alla «radiodiffusione» quando i mezzi di decrittaggio sono forniti al pubblico dall'organismo di radiodiffusione o con il suo consenso;

g) per «comunicazione» al pubblico di una interpretazione o esecuzione o di un fonogramma, si intende la trasmissione al pubblico, con ogni mezzo diverso dalla radiodiffusione, dei suoni provenienti da un'interpretazione o esecuzione o dei suoni o rappresentazioni di suoni fissate su un fonogramma. Ai fini dell'Articolo 15, il termine «comunicazione al pubblico» comprende anche il fatto di rendere udibili al pubblico i suoni o le rappresentazioni di suoni fissate su un fonogramma.

### **Articolo 3. - Beneficiari della protezione prevista dal presente Trattato.**

1. Le Parti contraenti accordano la protezione prevista dal presente Trattato agli artisti interpreti od esecutori ed ai produttori di fonogrammi che siano cittadini delle altre Parti contraenti.

2. Per «cittadini delle altre Parti contraenti» si devono intendere gli artisti interpreti od esecutori o i produttori di fonogrammi che risponderebbero ai criteri richiesti per beneficiare della protezione prevista dalla Convenzione di Roma se tutte le parti contraenti nel quadro del presente Trattato fossero Stati contraenti ai sensi della presente Convenzione. Per quanto concerne questi criteri di protezione, le Parti contraenti applicano le definizioni pertinenti dell'Articolo 2 del presente Trattato.

3. Ogni Parte contraente che fa uso della facoltà prevista dall'Articolo 5.3) della Convenzione di Roma oppure, ai fini dell'Articolo 5 di detta Convenzione, dal suo Articolo 17, invia una comunicazione, alle condizioni previste dalle presenti disposizioni, al Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI).

### **Articolo 4. - Trattamento nazionale.**

1. Ogni Parte contraente accorda ai cittadini delle altre Parti contraenti, ai sensi dell'Articolo 3.2), il trattamento che la stessa accorda ai propri cittadini per quanto concerne i diritti esclusivi espressamente riconosciuti nel presente Trattato ed il diritto all'equo compenso previsto dall'Articolo 15 del presente Trattato.

2. L'obbligo previsto dal capoverso 1) non si applica nella misura in cui un'altra Parte contraente fa uso delle riserve autorizzate in virtù dell'Articolo 15.3 del presente Trattato.

## **Capitolo II**

### **Diritto degli artisti interpreti o esecutori**

### **Articolo 5. - Diritto morale degli artisti interpreti od esecutori.**

1. Indipendentemente dai suoi diritti patrimoniali, ed anche dopo la cessione di tali diritti, l'artista interprete o esecutore conserva, per quanto concerne le sue interpretazioni

o esecuzioni sonore dal vivo o le sue interpretazioni o esecuzioni fissate su fonogramma, il diritto di pretendere di essere citato come tale, ad eccezione del caso in cui il modo di utilizzazione dell'interpretazione o dell'esecuzione imponga l'omissione di questa menzione e conserva il diritto di opporsi ad ogni deformazione, mutilazione o altra modificazione di tali interpretazioni o esecuzioni, come anche qualsiasi offesa ad esse arrecata, che rechi pregiudizio alla sua reputazione.

2. I diritti riconosciuti all'artista interprete o esecutore in forza al capoverso precedente sono, dopo la sua morte, mantenuti almeno fino all'estinzione dei diritti patrimoniali e sono esercitati dalle persone o dalle istituzioni a tal fine legittimate dalla legislazione della Parte contraente nella quale la protezione è richiesta. Tuttavia, le Parti contraenti la cui legislazione, in vigore al momento della ratifica del presente Trattato o dell'adesione ad esso, non contiene disposizioni che assicurano la protezione, dopo la morte dell'artista interprete od esecutore, di tutti i diritti a lui riconosciuti in virtù del precedente capoverso, hanno la facoltà di stabilire che taluni di questi diritti non siano mantenuti dopo la morte dell'artista interprete od esecutore.

3. I mezzi di tutela intesi a salvaguardare i diritti riconosciuti dal presente Articolo sono regolati dalla legislazione della Parte contraente nella quale la protezione è richiesta.

**Articolo 6. - Diritti patrimoniali degli artisti interpreti o esecutori sulle loro interpretazioni o esecuzioni non fissate.**

Gli artisti interpreti od esecutori godono del diritto esclusivo di autorizzare, per quanto concerne le loro interpretazioni o esecuzioni:

- i) la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico delle loro interpretazioni o esecuzioni non fissate, tranne quando l'interpretazione o esecuzione sono già un'interpretazione o esecuzione radiodiffusa ;
- ii) la fissazione delle loro interpretazioni non fissate.

**Articolo 7. - Diritto di riproduzione.**

Gli artisti interpreti od esecutori godono del diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione, diretta o indiretta, delle loro interpretazioni o esecuzioni fissate su fonogramma in qualsiasi modo e forma.

**Articolo 8. - Diritto di distribuzione.**

1. Gli artisti interpreti od esecutori godono del diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell'originale o delle copie delle loro interpretazioni o esecuzioni fissate su fonogramma attraverso la vendita o ogni altro trasferimento di proprietà.

2. Nessuna disposizione del presente Trattato pregiudica la facoltà alle Parti contraenti di fissare le eventuali condizioni alle quali l'esaurimento del diritto enunciato al capoverso 1) si applica dopo la prima vendita o altra operazione di trasferimento della proprietà dell'originale o di una copia dell'interpretazione o esecuzione fissata, effettuata con l'autorizzazione dell'artista interprete o esecutore.

**Articolo 9. - Diritto di noleggio.**

1. Gli artisti interpreti o esecutori godono del diritto esclusivo di autorizzare il noleggio, a fini commerciali, dell'originale o delle copie delle loro interpretazioni o esecuzioni fissate su fonogramma, secondo la definizione della legislazione nazionale delle Parti contraenti,

anche dopo la loro distribuzione da parte degli artisti esecutori o con la loro autorizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del capoverso 1), una Parte contraente che applicava al 15 aprile 1994, e continua ad applicare, un sistema di equo compenso degli artisti interpreti o esecutori per il noleggio di copie delle loro interpretazioni o esecuzioni fissate su fonogrammi può mantenere questo sistema purché il noleggio ai fini commerciali dei fonogrammi non leda in modo sostanziale i diritti esclusivi di riproduzione degli artisti interpreti o esecutori.

**Articolo 10. - Diritto di messa a disposizione delle interpretazioni o esecuzioni fissate.**

Gli artisti interpreti o esecutori godono del diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico, per filo o senza filo, delle loro interpretazioni o esecuzioni fissate su fonogramma, in modo che ognuno possa avervi accesso, in modo individualizzato, da luogo e nel momento in cui lo desidera.

### **Capitolo III** **Diritti dei produttori di fonogrammi**

**Articolo 11. - Diritto di riproduzione.**

I produttori di fonogrammi hanno il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta dei loro fonogrammi in qualsiasi modo e forma.

**Articolo 12. - Diritto di distribuzione.**

1. I produttori di fonogrammi godono del diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell'originale e degli esemplari dei loro fonogrammi attraverso la vendita o ogni altro trasferimento di proprietà.

2. Nessuna disposizione del presente Trattato pregiudica la facoltà delle Parti contraenti di fissare le eventuali condizioni alle quali l'esaurimento del diritto enunciato al capoverso 1) si applica dopo la prima vendita o altra operazione di trasferimento della proprietà dell'originale o degli esemplari dei fonogrammi effettuata con l'autorizzazione dei produttori di fonogrammi.

**Articolo 13. - Diritto di noleggio.**

1. I produttori di fonogrammi godono del diritto esclusivo di autorizzare il noleggio al pubblico, a fini commerciali, dell'originale e degli esemplari dei loro fonogrammi, anche dopo la loro distribuzione da parte degli stessi produttori o con la loro autorizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del capoverso 1), una Parte contraente che applicava al 15 aprile 1994, e continua ad applicare, un sistema di equo compenso dei produttori di fonogrammi per il noleggio di esemplari dei loro fonogrammi può mantenere questo sistema, purché il noleggio ai fini commerciali dei fonogrammi non leda sostanzialmente i diritti esclusivi di riproduzione dei loro produttori.

**Articolo 14. - Diritto di mettere a disposizione fonogrammi.**

I produttori di fonogrammi godono del diritto esclusivo di autorizzare la messa di

disposizione del pubblico, per filo o senza filo, dei loro fonogrammi, in modo che ognuno possa avervi accesso, in modo individualizzato, dal luogo e nel momento in cui lo desidera.

## **Capitolo IV** **Disposizioni comuni**

### **Articolo 15.** - *Diritto a compenso per la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico.*

1. Gli artisti interpreti o esecutori ed i produttori di fonogrammi hanno diritto ad un equo ed unico compenso quando i fonogrammi pubblicati a fini commerciali vengono utilizzati, direttamente od indirettamente, per la radiodiffusione o per una qualsiasi comunicazione al pubblico.

2. Le Parti contraenti possono prevedere, nella loro legislazione nazionale, che l'equo ed unico compenso debba essere richiesto all'utilizzatore dall'artista interprete o esecutore o dal produttore del fonogramma, o da entrambi. Le Parti contraenti possono adottare, in mancanza di un accordo tra gli interessati, disposizioni legislative che fissino le disposizioni di ripartizione dell'equo ed unico compenso tra gli artisti interpreti o esecutori ed i produttori di fonogrammi.

3. Ogni Parte contraente può dichiarare, in una comunicazione depositata presso il Direttore Generale dell'OMPI, che essa applicherà le disposizioni del capoverso 1) soltanto in relazione a determinati utilizzi o che ne limiterà l'applicazione in ogni altro modo ovvero che non applicherà nessuna di queste disposizioni.

4. Ai fini del presente Articolo, si considerano pubblicati a fini commerciali i fonogrammi messi a disposizione del pubblico, per filo o senza filo, in modo individualizzato, dal luogo e nel momento in cui lo desidera.

### **Articolo 16.** - *Limitazioni ed eccezioni.*

1. Per quanto concerne la tutela degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi, le Parti contraenti possono prevedere, nella loro legislazione nazionale, limitazioni o eccezioni della stessa natura di quelle ivi previste in merito alla protezione del diritto d'autore sulle opere letterarie ed artistiche.

2. Le Parti contraenti devono ridurre tutte le limitazioni o eccezioni relative ai diritti previsti nel presente Trattato, a determinati casi particolari che non pregiudichino il normale sfruttamento dell'interpretazione o esecuzione del fonogramma, né causino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi dell'artista interprete o esecutore o del produttore di fonogrammi.

### **Articolo 17.** - *Durata della protezione.*

1. La durata della protezione da accordare agli artisti interpreti o esecutori in virtù del presente Trattato non deve essere inferiore ad un periodo di 50 anni a partire dalla fine dell'anno in cui l'interpretazione o esecuzione sono state fissate su fonogramma.

2. La durata della protezione da accordare ai produttori di fonogrammi in virtù del presente Trattato non deve essere inferiore ad un periodo di 50 anni a partire dalla fine dell'anno in cui il fonogramma è stato pubblicato o, in mancanza di pubblicazione, ai 50 anni dalla fissazione del fonogramma, a partire dalla fine dell'anno della fissazione.

### **Articolo 18.** - *Obblighi relativi alle misure tecniche.*

Le Parti contraenti devono prevedere una protezione giuridica adeguata e sanzioni

giuridiche efficaci contro la neutralizzazione di efficaci misure tecniche adottate dagli artisti interpreti o esecutori o dai produttori di fonogrammi nel quadro dell'esercizio dei loro diritti in virtù del presente Trattato, che limitino il compimento, nei riguardi di tali interpretazioni o esecuzioni o dei loro fonogrammi, di atti che non sono stati autorizzati dagli artisti interpreti o esecutori o dai produttori di fonogrammi interessati o consentiti dalla legge.

**Articolo 19. - *Obblighi relativi all'informazione sul regime dei diritti.***

1. Le Parti contraenti devono prevedere sanzioni giuridiche adeguate ed efficaci contro tutti coloro che compiono uno degli atti seguenti, essendo a conoscenza ovvero, per quanto riguarda le sanzioni civili, avendo ragioni valide di ritenere che tale atto provochi, permetta, faciliti o dissimuli una violazione di un diritto previsto dal presente Trattato:

i) sopprimere o modificare, senza esserne autorizzato, informazioni relative al regime dei diritti presentate in forma elettronica;

ii) distribuire, importare ai fini della distribuzione, radiodiffondere o comunicare al pubblico o mettere a disposizione del pubblico, senza esserne autorizzato, interpretazioni o esecuzioni, copie di interpretazioni o esecuzioni fissate o esemplari di fonogrammi, essendo a conoscenza del fatto che le informazioni relative al regime dei diritti, presentate in forma elettronica, sono state soppresse o modificate senza autorizzazione.

2. Nel presente Articolo, con l'espressione «informazioni sul regime dei diritti», si intende definire le informazioni che permettono di identificare l'opera, l'artista interprete o esecutore, l'interpretazione o l'esecuzione, il produttore del fonogramma, il fonogramma, il titolare di tutti i diritti sull'interpretazione o esecuzione o sul fonogramma o informazioni sulle condizioni a modalità di utilizzo dell'interpretazione o esecuzione o del fonogramma e qualsiasi numero o codice che rappresenti tali informazioni, qualora uno qualsiasi di questi elementi di informazione sia unito alla copia di un'interpretazione o esecuzione fissate o all'esemplare di un fonogramma o appaia in relazione con la comunicazione al pubblico o con la messa a disposizione del pubblico di un'interpretazione o esecuzione fissata o di un fonogramma.

**Articolo 20. - *Formalità.***

Il godimento e l'esercizio dei diritti previsti nel presente Trattato non sono subordinati ad alcuna formalità.

**Articolo 21. - *Riserve.***

Fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 15. 3) non è ammessa alcuna riserva al presente Trattato.

**Articolo 22. - *Applicazione temporale.***

1. Le Parti contraenti applicano le disposizioni dell'Articolo 18 della Convenzione di Berna *mutatis mutandis* ai diritti degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi previsti nel presente Trattato.

2. Fatte salve le disposizioni del capoverso 1), una Parte contraente può limitare l'applicazione dell'Articolo 5 del presente Trattato alle interpretazioni o alle esecuzioni che hanno luogo dopo l'entrata in vigore del trattato in materia.

**Articolo 23. - Disposizioni relative al sistema sanzionatorio.**

1. Le Parti contraenti si impegnano ad adottare, in conformità al loro sistema giuridico, le misure necessarie ad assicurare l'applicazione del presente Trattato.

2. Le Parti contraenti faranno in modo che la loro legislazione preveda procedure volte a far rispettare i diritti previsti dal presente Trattato, in modo da consentire un'efficace azione contro ogni atto che leda questi diritti, ivi comprese le misure volte a prevenire rapidamente qualsiasi violazione e ad evitare ogni ulteriore violazione.

**Capitolo V**  
**Disposizioni amministrative e clausole finali**

**Articolo 24. - Assemblea.**

1. a) Le Parti contraenti costituiscono un'Assemblea.

b) Ogni Parte contraente è rappresentata da un delegato, che può essere assistito da supplenti, da consiglieri e da esperti.

c) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico della Parte contraente che l'ha designata. L'Assemblea può richiedere all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (qui di seguito denominata OMPI) di concedere un aiuto finanziario per agevolare la partecipazione di delegazioni di Parti contraenti che sono considerate paesi in via di sviluppo, conformemente alle pratiche stabilite dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite o che provengano da paesi in transizione verso un'economia di mercato.

2. a) L'Assemblea tratta le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo del presente Trattato così come la sua applicazione ed il suo funzionamento.

b) L'Assemblea assume il ruolo attribuitole ai sensi dell'Articolo 26 ed esamina la possibilità di autorizzare alcune organizzazioni intergovernative ad aderire al presente Trattato.

c) L'Assemblea decide la convocazione di ogni conferenza diplomatica di revisione del presente Trattato ed impartisce le istruzioni necessarie al Direttore Generale dell'OMPI per la preparazione di detta conferenza.

3. a) Ciascuna Parte contraente, se Stato, dispone di un voto e vota unicamente a proprio nome.

b) Tutte le Parti contraenti, se organizzazioni intergovernative, possono partecipare al voto, al posto degli Stati membri, con un numero di voti uguale al numero degli Stati membri che aderiscono al presente Trattato. Nessuna organizzazione intergovernativa partecipa al voto se uno degli Stati membri esercita il proprio diritto di voto e viceversa.

4. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria ogni due anni su convocazione del Direttore Generale dell'OMPI.

5. L'Assemblea fissa il suo regolamento interno, anche in relazione alla sua convocazione in sessione straordinaria, le regole relative al *quorum* e, conformemente alle disposizioni del presente Trattato, la maggioranza richiesta per i diversi tipi di deliberazioni.

**Articolo 25. - Ufficio internazionale.**

L'Ufficio internazionale dell'OMPI assolve i compiti amministrativi concernenti il Trattato.



**Articolo 26. - Condizioni da assolvere per aderire al Trattato.**

1. Ogni Stato membro dell'OMPI può aderire al presente Trattato.

2. L'Assemblea può decidere di autorizzare ad aderire al presente Trattato ogni organizzazione intergovernativa che dichiari di averne competenza e disponga di una legislazione propria che vincoli tutti i suoi Stati membri, in relazione alle questioni regolate dal presente Trattato, e che sia stata debitamente autorizzata, conformemente alle sue procedure interne, ad aderire al presente Trattato.

3. La Comunità Europea, avendo reso la dichiarazione di cui al capoverso precedente in occasione della conferenza diplomatica che ha adottato il presente Trattato, può aderire al presente Trattato.

**Articolo 27. - Diritti e obblighi derivanti dal Trattato.**

A meno che il presente Trattato non preveda un'espressa disposizione contraria, ogni Parte contraente gode di tutti i diritti e si assume tutti gli obblighi derivanti dal presente Trattato.

**Articolo 28. - Firma del Trattato.**

Il presente Trattato è aperto alla firma fino al 31 dicembre 1997 e può essere firmato da ogni Stato membro dell'OMPI e della Comunità Europea.

**Articolo 29. - Entrata in vigore del Trattato.**

Il presente Trattato entra in vigore tre mesi dopo il deposito, da parte degli Stati, di 30 strumenti di ratifica o di adesione presso il Direttore Generale dell'OMPI.

**Articolo 30. - Data dell'entrata in vigore degli obblighi derivanti dal Trattato.**

Il presente Trattato vincola:

i) i 30 Stati di cui all'Articolo 29, a partire dalla data in cui il presente Trattato è entrato in vigore;

ii) tutti gli altri Stati, dopo tre mesi dalla data in cui lo Stato ha depositato il suo strumento presso il Direttore Generale dell'OMPI;

iii) la Comunità Europea, dopo tre mesi dal deposito del suo strumento di ratifica o di adesione se tale strumento è stato depositato dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, conformemente all'Articolo 29, o dopo tre mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, se tale strumento è stato depositato prima dell'entrata in vigore del presente Trattato;

iv) ogni altra organizzazione intergovernativa autorizzata ad aderire al presente Trattato, dopo tre mesi dal deposito del suo strumento di adesione.

**Articolo 31.- Denuncia del Trattato.**

Ogni Parte contraente può denunciare il presente Trattato con notifica indirizzata al Direttore Generale dell'OMPI. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui la notifica è pervenuta al Direttore Generale.

**Articolo 32. - *Lingue del Trattato.***

1. Il presente Trattato è firmato in un unico esemplare originale in lingua francese, inglese, araba, cinese, spagnola e russa e tutte queste versioni fanno ugualmente fede.

2. Un testo ufficiale in lingua diversa da quelle indicate al capoverso 1) è disposto dal Direttore Generale dell'OMPI su richiesta di una parte interessata, previa consultazione di tutte le Parti interessate. Ai fini del presente capoverso si intende per «parte interessata», ogni Stato membro dell'OMPI la cui lingua ufficiale, od una delle lingue ufficiali, è in questione, così come la Comunità Europea, e tutte le altre organizzazioni intergovernative che possono divenire parte al presente Trattato, se è in questione una delle loro lingue ufficiali.

**Articolo 33. - *Depositari.***

Il Direttore Generale dell'OMPI è depositario del presente Trattato.

**Dichiarazioni comuni concernenti il Trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed  
esecuzioni e sui fonogrammi**

(adottate dalla Conferenza diplomatica il 20 dicembre 1996)

**Articolo 1.** - Resta inteso che l'Articolo 1. 2) definisce il rapporto tra i diritti esistenti sui fonogrammi in virtù del presente Trattato ed il diritto d'autore sulle opere incorporate in questi fonogrammi. Nel caso in cui siano richieste contemporaneamente l'autorizzazione dell'autore di un'opera incorporata nel fonogramma e quella di un artista interprete o esecutore o di un produttore titolari dei diritti sul fonogramma, l'obbligo di ottenere l'autorizzazione dell'autore non decade per il fatto che è richiesta anche l'autorizzazione dell'artista interprete o esecutore o del produttore e viceversa.

Resta altresì inteso che nessuna disposizione dell'Articolo 1.2) impedisce ad una Parte contraente di prevedere per gli artisti interpreti o esecutori o per i produttori di fonogrammi diritti esclusivi che vanno al di là di quanto previsto dal presente Trattato.

**Articolo 2.b).** - Resta inteso che la definizione del fonogramma, contenuta nell'Articolo 2.b), non implica che l'incorporazione in un'opera cinematografica od in altra opera audiovisiva ha un'incidenza sui diritti sul fonogramma.

**Articoli 2.e), 8, 9, 12 e 13.** - Ai fini di questi articoli, le espressioni «copie», «copie od esemplari» ed «originale o copie», nel contesto del diritto di distribuzione o del diritto di noleggio previsti da detti articoli, designano esclusivamente le copie o gli esemplari fissati che possono essere messi in circolazione in quanto oggetti tangibili.

**Articolo 3.** - Resta inteso che, applicata al presente Trattato, l'espressione «cittadino di un altro Stato contraente» che figura negli Articoli 5.a) e 16.a) iv) della Convenzione di Roma designa, in relazione ad un'organizzazione intergovernativa che è Parte contraente del presente Trattato, un cittadino di uno dei Paesi membri di tale organizzazione.

**Articolo 3.2).** - Ai fini dell'applicazione dell'Articolo 3.2) resta inteso che, per fissazione, si intende la messa a punto definitiva dell'originale.

**Articoli 7, 11 e 16.** - Il diritto di riproduzione di cui agli Articoli 7 e 11 e le eccezioni ad esso relative ai sensi dell'Articolo 16 si applicano in ogni loro parte nell'ambiente digitale, in particolare all'utilizzo delle interpretazioni ed esecuzioni e dei fonogrammi in forma digitale. Resta inteso che la memorizzazione in forma digitale su supporto elettronico di un'interpretazione o esecuzione protetta o di un fonogramma protetto, costituisce una riproduzione ai sensi di detti articoli.

**Articolo 15.** - Resta inteso che l'Articolo 15 non fornisce una soluzione definitiva alla questione del livello dei diritti di radiodiffusione e di comunicazione al pubblico di cui dovrebbero godere, nell'era digitale, gli artisti interpreti o esecutori ed i produttori di

fonogrammi. Poiché le delegazioni non sono state in grado di giungere ad un consenso generale sulle diverse proposte in relazione agli aspetti dell'esclusiva da accordare in determinate circostanze o ai diritti da riconoscere senza possibilità di riserva, esse rinunciano, per il momento, a regolare la questione.

**Articolo 15.** - E' inteso che l'Articolo 15 non impedisce la concessione del diritto conferito dal presente Articolo agli artisti interpreti od esecutori del folklore e dai produttori di fonogrammi che incorporano folklore, quando questi fonogrammi non sono stati pubblicati a fini di lucro.

**Articolo 16.** - La dichiarazione comune concernente l'Articolo 10 (relativo ai limiti ed alle eccezioni) del Trattato dell'OMPI sul diritto d'autore è applicabile *mutatis mutandis* all'Articolo 16 (relativo ai limiti ed alle eccezioni) del Trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi.

**Articolo 19.** - La dichiarazione comune concernente l'Articolo 12 (relativo ai limiti ed alle eccezioni) del Trattato dell'OMPI sul diritto d'autore è applicabile *mutatis mutandis* all'Articolo 19 (sugli obblighi relativi all'informazione sul regime dei diritti) del Trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi.

**Risoluzione**  
**concernente le interpretazioni ed esecuzioni audiovisive**  
(adottata dalla Conferenza diplomatica il 20 dicembre 1996)

Le delegazioni partecipanti alla Conferenza diplomatica su alcune questioni del diritto d'autore e i diritti connessi riunita a Ginevra,

Constatando che l'evoluzione tecnologica favorirà una rapida crescita dei servizi audiovisivi e che da ciò risulterà, per gli artisti interpreti o esecutori, un aumento delle possibilità di sfruttamento delle loro interpretazioni o esecuzioni audiovisive che saranno trasmesse da detti servizi;

Riconoscendo che è estremamente importante garantire un livello adeguato di tutela per queste interpretazioni ed esecuzioni, in particolare quando esse sono sfruttate nel nuovo contesto digitale e che le interpretazioni ed esecuzioni sonore ed audiovisive sono sempre più prossime tra loro;

Sottolineando l'urgente necessità di stabilire norme nuove allo scopo di assicurare in modo adeguato la tutela giuridica internazionale delle interpretazioni e delle esecuzioni audiovisive;

Deplorando che, malgrado gli sforzi compiuti dalla maggior parte delle delegazioni, il Trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni ed i fonogrammi non copra i diritti degli artisti interpreti o esecutori sulle fissazioni audiovisive delle loro interpretazioni od esecuzioni;

Chiedono la convocazione di una riunione straordinaria degli organi direttivi competenti dell'OMPI durante il primo trimestre del 1997 per fissare il calendario dei lavori preparatori relativi ad un protocollo del Trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi, per le interpretazioni o esecuzioni audiovisive, in vista dell'adozione di un protocollo del genere non oltre il 1998.

**Atto finale della Conferenza Diplomatica**  
(adottata dalla Conferenza diplomatica il 20 dicembre 1996)

Conformemente alle decisioni adottate dagli organi direttivi dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) in occasione della ventottesima serie di riunioni (maggio 1996) ed a seguito dei lavori preparatori effettuati dall'OMPI, la Conferenza diplomatica su determinate questioni del diritto d'autore e dei diritti connessi è stata convocata dall'OMPI ed ha avuto luogo a Ginevra dal 2 al 20 dicembre 1996. La conferenza diplomatica ha adottato il Trattato dell'OMPI sul diritto d'autore ed il Trattato dell'OMPI sulle interpretazioni od esecuzioni e sui fonogrammi, aperti alla firma il 20 dicembre 1996.

**III**  
**Raccomandazione concernente le banche dati**  
(adottata dalla Conferenza diplomatica il 20 dicembre 1996)

Le delegazioni partecipanti alla Conferenza diplomatica su alcune questioni del diritto

---

d'autore e dei diritti connessi riunita a Ginevra,

Riconoscendo che le banche dati sono un elemento fondamentale nel quadro della creazione di un'infrastruttura mondiale dell'informazione;

Consapevoli dell'importanza di incoraggiare il perseguimento dello sviluppo delle banche dati;

Consapevoli della necessità di equilibrare tra loro gli interessi dei produttori delle banche dati che desiderano essere tutelati dalla copie illegali e gli interessi degli utilizzatori che desiderano accedere in modo adeguato ai vantaggi di un'infrastruttura mondiale dell'informazione.

Esprimendo il desiderio di esaminare in futuro l'incidenza ed i vantaggi potenziali di un sistema *sui generis* di protezione delle banche dati a livello internazionale;

Constatando che un Trattato su un possibile sistema *sui generis* non è stato negoziato né adottato durante la conferenza;

Raccomandano la convocazione di una riunione straordinaria degli organi direttivi competenti dell'OMPI durante il primo trimestre del 1997 per fissare il calendario dei lavori preparatori relativi al Trattato sulla proprietà intellettuale in materia di banche dati.